



COMUNE DI CANISCHIO

Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

Prot.n.1853

ORDINANZA n° 22/17

OGGETTO: Disciplina della custodia dei cani, sul territorio del Comune di Canischio.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 17/08 del 21.08.2008 ad oggetto "Disciplina della custodia dei cani, sul territorio del Comune di Canischio;

Ritenuta la propria competenza sia quale autorità sanitaria locale che come ufficiale di governo, individuabile ai sensi, arti 50—54 del D.Lgvo 18 08.2000 n° 267, artt. 13 —32 della Legge n° 833/1978, art. 117 del D.Lgvo 31.03.1998, n°112;

Considerato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sulla scorretta ed irresponsabile conduzione da parte di proprietari di cani appartenenti a razze considerate potenzialmente pericolose;

Dato atto che, non viene garantita l'igiene e la tutela del decoro in quanto, le deiezioni lordano vie, piazze ed ogni altro spazio pedonale pubblico (aree verdi o destinate ai giochi);

Ritenuto opportuno, al fine di ovviare agli inconvenienti antescritti ed ultimamente più volte denunciati agli Uffici Comunali, emanare apposita Ordinanza che disciplini la custodia e la permanenza in vie, piazze o in luoghi aperti al pubblico, dei cani;

Considerata la necessità del mantenere liberi i cani da pastore da governo del bestiame durante il pascolo;

Visti gli artt. 83 e ss. gg. del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell'8 Febbraio 1954 n° 320;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. del 27 Luglio 1934, n° 1265;

Vista la Legge 14 Agosto 1991 n° 281 - legge quadro in Materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la Legge 20 Luglio 2004, n° 189 - 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate';

Vista l'Ordinanza del 27 Agosto 2004, del Ministro per la Sanità SIRCHIA ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani potenzialmente pericolosi";

Visto il D.M. del 14.10.1996 - Norme in materia di affidamento dei cani randagi;

Visto l'art 672 del Codice Penale - Omessa custodia e malgoverno di animali;

Visto l'art. 2052 del Codice Civile - Danno cagionato da animali;

Vista la Legge Regionale del 19 Luglio 2004, n° 18- Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 Aprile 1992, n° 20 (Istituzione Anagrafe Canina);

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n° 689 - Modifiche al Sistema Penale;

Vista l'ordinanza del ministero della salute 6 agosto 2013 concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata con ordinanza min. salute del 28.08.2014);

ORDINA

- 1 – A tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono essere sempre condotti, tanto di giorno che di notte, salvo nei loro luoghi espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grande o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 2 – Nei parchi, nelle Aree Verdi Pubbliche, aperte o recintate, i cani non possono essere lasciati liberi ma bensì, sotto il costante controllo del proprietario o accompagnatore.
- 3 – A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e del deposito delle medesime nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 4 – Evitare la libera circolazione dei cani in luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di guinzaglio o di sorveglianza da parte del padrone.
- 5 – E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, negli Esercizi Commerciali, nei Pubblici Esercizi, nei Cimiteri, nei Campi di Calcio, nelle Arre destinate ai Giochi opportunamente delimitate e segnalate.
- 6 – Le disposizioni di cui sopra non si applicano in caso di necessità di mantenere liberi i cani da pastore da governo del bestiame, durante le transumanze di mandrie e greggi, lungo le pubbliche vie, o il transito per il pascolo e il contenimento durante il pascolo.

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Canischio all'indirizzo www.comune.canischio.to.it nella sezione ordinanze;
- Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

RICORDA

Che i contravventori delle antescritte disposizioni verranno puniti con la sanzione **da €. 25,00 a €. 250,00**, fermo restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto costituisca reato.

VIGILANZA

Incarica il personale della Polizia Municipale e di tutte le Forze di Polizia, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

RICORSO

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia un interesse legittimo, può proporre "Ricorso Giuridizionale" per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, entro sessanta giorni dalla data di notificazione, al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, avente sede in Torino oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.

Canischio, lì 16.10.2017

IL SINDACO

F.to in originale (Dott. Riccardo Giuseppe ROSA CARDINAL)